

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO DIDATTICO UNIVERSITARIO

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento dell'Ospedale Didattico Veterinario Universitario (di seguito denominato ODVU) costituito e denominato tale con deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria (di seguito denominato Dipartimento) nella riunione del 4 Ottobre 2012 che ha attribuito al Dipartimento di Medicina Veterinaria la gestione dell'ODVU. Il presente regolamento integra e sostituisce quanto approvato dal C.d.A. dell'Università degli Studi di Sassari in data 30-10-2012.

Articolo 1: Attribuzioni dell'Ospedale.

1. L'ODVU è un Servizio dipartimentale e, in base a quanto disposto dall'Art. 22 comma 2 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, è regolamentato dal presente Documento.
2. L'ODVU è una struttura alla quale sono demandati i compiti assistenziali per le varie specie animali, domestiche e selvatiche (sulla base delle competenze e delle strutture presenti), finalizzati alle attività didattiche pratico-applicative per le discipline cliniche per garantire il mantenimento del riconoscimento di approvazione ottenuto da parte dell'*European Association for the Establishments of Veterinary Education* (EAEVE) che, tra le sue prescrizioni, ritiene fondamentale la presenza di una struttura ospedaliera didattica, all'interno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, per completare il percorso didattico e la formazione orientata alla professione degli studenti.
3. Fanno parte dell'ODVU tutti i locali nei quali si svolgono le attività che contribuiscono all'erogazione del servizio stesso, nonché le attrezzature all'uopo utilizzate.

Articolo 2: Scopi dell'Ospedale.

L'ODVU ha i seguenti scopi:

1. erogare l'intera gamma delle prestazioni medico-veterinarie, su specie animali domestiche e non, per la salute ed il benessere degli stessi e a tutela della sanità pubblica finalizzate all'attività didattica;
2. consentire agli studenti di svolgere attività pratica e di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi sotto la guida di personale con funzione didattica;
3. erogare prestazioni specialistiche nei vari settori clinici in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero;
4. coordinare i protocolli di intesa e le convenzioni con enti pubblici e privati nell'ambito delle competenze specifiche;
5. promuovere l'attività di ricerca nel campo delle discipline afferenti ai settori clinici, anche con il coinvolgimento di settori scientifici necessari per le finalità delle ricerche;

6. permettere un'appropriate attività didattica pratico-applicativa attraverso il reperimento della casistica clinica;
7. essere sede di svolgimento dei tirocini clinici del corso di laurea in Medicina Veterinaria, di Corsi di laurea triennali e delle scuole di specializzazione;
8. poter essere sede di master, stage, corsi di perfezionamento ed ECM, nell'ambito della formazione permanente continua;
9. fornire consulenza per enti pubblici e per conto terzi nell'ambito delle competenze specifiche;
10. rappresentare luogo di monitoraggio casistico ed epidemiologico per le patologie animali.

Articolo 3: Organizzazione dell'ODVU

Dell'ODVU fanno parte, previa espressa richiesta al Direttore del Dipartimento i docenti e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari clinici veterinari in ruolo presso l'Ateneo, iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari, che vanno a costituire l'Assemblea dell'ODVU di cui all'art. 3

L'OVUD è organizzato in:

- Unità Operative Complesse
- Direzione Sanitaria
- Assemblea
- Comitato di Gestione
- Comitato dei garanti

3.1 Unità Operative Complesse (UOC)

L'Ospedale è organizzato in unità operative complesse. Sono costituite le unità di:

- Clinica Medica
- Clinica Chirurgica
- Clinica Ostetrica
- Servizi annessi (Anatomia patologica, Parassitologia, Alimentazione e nutrizione, altro)

Le Unità Operative (UOC) rappresentano le strutture funzionali dell'ODVU, preposte al compito assistenziale verso gli animali condotti alle visite o ricoverati e dove operano i docenti e ricercatori strutturati, i borsisti, gli assegnisti, i dottorandi, i tirocinanti, gli studenti, i laureati frequentatori e i soggetti titolari di contratti. Le UOC collaborano all'organizzazione del servizio di Clinica Mobile.

Ospedale Didattico Veterinario Universitario (ODVU) *Regolamento ODVU*

I Responsabili delle UOC vengono designati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto dagli afferenti alle stesse e sono nominati dal Direttore Sanitario. Durano in carica 3 anni eventualmente rinnovabili.

Tutti i docenti componenti delle UOC devono essere iscritti ad un Albo provinciale dei Medici Veterinari o all'Ordine di competenza.

Compito del Responsabile di UOC è quello di organizzare e coordinare le attività svolte dal personale riferito alla propria UO, organizzare le turnazioni di reperibilità notturna e festiva del personale medico riferito alla propria UO, verificare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti assegnati alla propria UO, seguire le degenze riferite alla propria UO, gestire l'organizzazione e l'utilizzo delle sale operatorie e degli altri ambienti assegnati alla propria UO, monitorare il corretto utilizzo ed il buon funzionamento e la regolare manutenzione dell'attrezzatura e dello strumentario riferito alla propria UO.

Il Comitato di Gestione può definire anche ulteriori UOC o la soppressione motivata di quelle esistenti.

3.2 Direzione Sanitaria

1. La direzione dell'ODVU è affidata al Direttore Sanitario, nominato con decreto rettorale su indicazione del Direttore di Dipartimento e proposta del Comitato di Gestione, tra i docenti strutturati iscritti ad un Albo Provinciale dei Medici Veterinari ed afferenti al comparto clinico.

2. Il Direttore Sanitario designa il Vice Direttore Sanitario, all'interno delle figure cliniche espresse dalle UOC, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Direttore Sanitario presiede l'Assemblea e il Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento e della gestione della struttura e, in accordo con il Direttore di Dipartimento, rappresenta la stessa in tutte le sedi competenti.

4. Il Direttore Sanitario, nel rispetto della autonomia didattica dei singoli docenti, dirige l'ODVU ed è responsabile del coordinamento delle Unità Operative Complesse, che assicurano le prestazioni sanitarie. Opera con atti di indirizzo, stabiliti dal Comitato di Gestione, al raggiungimento degli obiettivi fissati, indicando orari di attività, modalità di esecuzione delle prestazioni, accesso di varie figure professionali nella struttura, norme di comportamento degli studenti e tirocinanti secondo le disposizioni del presente Regolamento.

5. Il Direttore Sanitario dura in carica un triennio accademico e può essere nominato consecutivamente per due volte.

6. L'ODVU, in quanto Servizio Dipartimentale, non gode di autonomia amministrativa ma rappresenta un Centro di costo, del quale è responsabile il Direttore del Dipartimento, al quale vengono allocati costi e ricavi derivanti sia da trasferimenti, sia da proventi di contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento e di ogni attività svolta al suo interno.

7. Le prestazioni ed i servizi forniti sono espressamente previsti in un apposito tariffario approvato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato di Gestione. Le modalità di riparto dei proventi

sono disciplinate dal Regolamento interno del Dipartimento di Medicina Veterinaria e sono approvate dallo stesso dietro proposta del Comitato di Gestione.

8. Viene istituito uno sportello unico (di seguito indicato come Accettazione), in cui vengono espletate tutte le pratiche amministrative correlate ai servizi dell'Ospedale offerti all'utenza.

3.3 L'Assemblea dell'ODVU

L'Assemblea dell'ODVU è costituita da tutti i docenti e ricercatori afferenti all'OVUD ai sensi dell'art. 3. Possono far parte dell'Assemblea, su espressa richiesta degli stessi, anche dottorandi, assegnisti, borsisti (per quanto concerne i borsisti, limitatamente a coloro che svolgano attività di assistenza sanitaria medico-veterinaria presso l'ODVU) e contrattisti afferenti all'ODVU, ed i rappresentanti degli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria.

L'Assemblea si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Direttore Sanitario o su richiesta di almeno la metà dei componenti del Comitato di Gestione di cui all'art. 3.4

L'Assemblea:

- svolge ruolo consultivo e propositivo relativamente al regolare svolgimento delle attività dell'ODVU.
- prende visione del report finanziario annuale dell'ODVU.

3.4 Il Comitato di Gestione dell'ODVU

Il Comitato di Gestione è costituito dal Direttore Sanitario, dal Vice Direttore Sanitario, dai Responsabili delle UOC, dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento che partecipa alle riunioni con voto consultivo, con il compito di verbalizzare le riunioni e dare attuazione alle decisioni inerenti la parte amministrativo-contabile.

Il Comitato di Gestione collabora al funzionamento ed alla gestione dell'ODVU. Dura in carica 3 anni.

È compito del Comitato di Gestione stilare e aggiornare le prestazioni ed i servizi forniti previsti nell'apposito tariffario, indicare le modalità di ripartizione dei proventi a pagamento tra i vari prestatori d'opera nei limiti del Regolamento di amministrazione e finanza dell'Ateneo, nonché assumere le decisioni in merito al regolare svolgimento delle attività dell'ODVU.

Le riunioni, presiedute dal Direttore Sanitario, sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. Il Comitato viene convocato dal Direttore Sanitario almeno una volta ogni tre mesi, ovvero su espressa richiesta avanzata al medesimo per iscritto dalla metà dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato redige una relazione (che tenga conto anche di specifiche schede di valutazione degli studenti) che sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 4: Il Comitato dei garanti

Viene istituito il Comitato dei Garanti per la verifica della rispondenza dell'Ospedale alle sue funzioni didattiche. Il Comitato è composto dal Direttore di Dipartimento (o da un suo delegato), dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Medicina Veterinaria (o da un suo delegato), dal Direttore Sanitario, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da uno studente iscritto al Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria designati, questi ultimi due, tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore del Dipartimento (o del suo delegato) su richiesta di almeno la metà dei componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare e redige una relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5: Pronto Soccorso

Il Pronto Soccorso è un servizio che integra l'offerta didattico-formativa fornita dall'ODVU istituito per affrontare tutte quelle esigenze non gestibili con una routinaria attività assistenziale riferita ad una struttura universitaria, oltre che per fornire un appropriato intervento clinico in pazienti critici e a rischio di sopravvivenza.

Nel contesto delle attività dell'ODVU tale servizio garantisce il primo intervento di urgenza o emergenza in caso di patologie che non possono essere gestite ambulatorialmente, essendo peraltro attivo 24 ore su 24 e sette giorni la settimana, salvo diverse decisioni contingenti. Il Pronto Soccorso, in coordinamento con le UOC, collabora e contribuisce alle attività delle prime visite e del triage.

La gestione del Pronto Soccorso è affidata ad un Medico Veterinario strutturato responsabile, nominato dal Direttore Sanitario a cui risponde direttamente.

Durante le ore notturne, i fine-settimana e i giorni festivi, l'attività è garantita dalla presenza di almeno un Medico Veterinario.

Il Pronto Soccorso gestisce le attività cliniche, compresi i ricoveri in accordo con le UOC. Le modalità di ricovero sono:

a. Ricovero d'urgenza

Questo tipo di ricovero viene autorizzato solo dal Direttore Sanitario dell'Ospedale, dal Responsabile del Pronto Soccorso, o dal Medico Veterinario in servizio presso l'ODVU o il Servizio di Pronto Soccorso.

b. Ricovero programmato in degenza

Questo tipo di ricovero è subordinato alla decisione di un Medico Veterinario in servizio presso l'ODVU, che stabilirà le indicazioni terapeutiche.

c. Day-Hospital (Ricovero programmato a ciclo diurno)

Questo tipo di ricovero è subordinato alla consulenza ambulatoriale di un Medico Veterinario in servizio presso l'ODVU. Consiste in un ricovero e/o in un ciclo di accessi programmati, ciascuno di durata inferiore ad una giornata, durante la quale vengono erogate le prestazioni necessarie.

I casi clinici ricoverati, ogni volta possibile, verranno assegnati agli studenti e ai tirocinanti che diventeranno i tutor responsabili dei casi clinici e, sotto la supervisione del Medico Veterinario di turno, dovranno occuparsi delle esigenze dei pazienti ricoverati concernenti ed il monitoraggio delle condizioni cliniche e le cure connesse compresi i fabbisogni fisiologici. La gestione delle cartelle cliniche compete esclusivamente al Medico Veterinario, mentre gli studenti e i tirocinanti partecipano all'iter diagnostico-terapeutico ed alla loro compilazione per finalità didattiche, sotto la diretta supervisione e responsabilità del Medico Veterinario di turno.

Immediatamente dopo il suo ingresso a ogni animale verrà assegnata una cartella clinica. Su tale cartella, oltre i dati riguardanti il paziente e il proprietario, dovranno essere riportati nome, cognome e n° di telefono sia del Medico Veterinario sia del tutor del caso clinico. La cartella clinica del paziente dovrà essere compilata secondo le indicazioni presenti nella "guida per il tirocinante".

Nel caso in cui si sospetti che il paziente sia affetto da malattie infettive e contagiose è obbligatorio ricoverarlo nell'apposito reparto di isolamento.

Articolo 6: Orari

1. Gli orari di apertura al pubblico per l'accettazione vengono fissati dal Direttore Sanitario, sentiti i Responsabili delle Unità Operative e tenuto conto delle esigenze didattiche della struttura.
2. L'attività clinica prosegue senza limiti di orario nell'arco delle 24 ore con il supporto del Pronto Soccorso.
3. La dimissione dei pazienti viene di norma effettuata negli orari di presenza del personale amministrativo.
4. Le visite riferite e su appuntamento potranno esser fissate secondo l'organizzazione delle diverse Unità.

Articolo 7: Personale autorizzato.

1. Operano all'interno dell'ODVU e possono svolgere le prestazioni di competenza le seguenti figure:
 - a. Professori e ricercatori afferenti alle Unità operative complesse;
 - b. Dottorandi, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca (assegnisti), laureati frequentatori, fruitori di contratti di collaborazione (contrattisti), specializzandi, frequentatori di corsi per Master universitari e di Corsi di educazione continua in Medicina, personale docente disciplinato a contratto, previa autorizzazione del Direttore;
 - c. Personale tecnico e amministrativo del Dipartimento, per quanto di competenza;
 - d. Studenti;

e. Tirocinanti del Corso di Laurea specialistica in Medicina Veterinaria o di altri Corsi di laurea (in quest'ultimo caso previa autorizzazione del Direttore).

2. Previa autorizzazione del Direttore o del responsabile dell'Unità complessa possono accedere all'ODVU:

a. Studenti e Docenti della Facoltà non afferenti ad alcuna Unità operativa e non coinvolti nello svolgimento delle attività ospedaliere;

b. Conduttori degli animali limitatamente alle sale d'attesa e di visita;

c. Visitatori e Medici Veterinari in visita per scambi culturali, identificati ed accompagnati da un operatore;

d. Medici Veterinari referenti per visite di consulto e/o specialistiche.

3. Tutti i docenti che operano all'interno dell'ODVU devono essere iscritti a un Albo Provinciale dei Medici Veterinari.

Articolo 8: Ricevimento, accettazione e dimissioni dei pazienti.

1. Ricevimento

a. I conduttori degli animali o i latori di campioni biologici o cadaveri, al momento dell'ingresso nell'ODVU, devono recarsi in Accettazione per la registrazione. L'accettazione dei campioni biologici avviene esclusivamente durante gli orari di apertura della stessa;

b. Dopo la registrazione, ad ogni cliente è consegnato un numero identificativo del caso. Questo numero deve essere utilizzato sulle richieste di ogni procedura clinica, sugli esami specialistici e sui contenitori per gli esami di laboratorio;

c. Il proprietario o conduttore dell'animale dovrà firmare un modulo di consenso informato (Allegato 2).

2. Accettazione del paziente ed iter diagnostico-terapeutico

a. Studenti e tirocinanti, sotto la supervisione del Medico Veterinario autorizzato di turno dovranno eseguire il segnalamento ed i rilievi anamnestici e semeiologici;

b. Dopo l'accettazione in Pronto Soccorso il paziente non riferito verrà indirizzato all'Unità Operativa di competenza;

c. Dopo la visita clinica effettuata presso l'Unità Operativa di competenza, al conduttore dell'animale verranno notificati gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici, nonché un preventivo di spesa da considerarsi indicativo. Nel caso in cui nel successivo iter diagnostico si rendessero necessarie

variazioni in eccesso dell'importo preventivato si dovrà chiedere il consenso al conduttore o proprietario dell'animale, salvo i casi di emergenza. Sono ammesse prestazioni gratuite a scopo didattico o di ricerca previo consenso informato del proprietario o conduttore dell'animale;

d. Studenti e tirocinanti parteciperanno attivamente all'iter diagnostico-terapeutico di tutto il caso clinico;

e. Le visite su appuntamento potranno essere fissate secondo l'organizzazione del servizio ospedaliero;

f. Le indagini specialistiche necessarie al completamento dell'iter diagnostico possono essere effettuate anche presso strutture del Dipartimento non disponibili presso l'ODVU.

3. Dimissioni

a. Prima della dimissione il conduttore-proprietario dell'animale è tenuto a provvedere al saldo delle prestazioni;

b. Al momento della dimissione al proprietario, se richiesto, è consegnato un estratto della cartella clinica firmata dal Medico Veterinario strutturato che ha completato l'iter diagnostico-terapeutico insieme alle prescrizioni sulle cure domiciliari.

b. Copia dell'intera cartella clinica è rilasciata, entro 30 giorni previo pagamento e su richiesta del proprietario indirizzata al Direttore Sanitario. I reperti diagnostici verranno custoditi presso gli Archivi dell'ODVU per un periodo massimo di 5 anni.

c. Nel rispetto delle norme deontologiche, qualora il caso sia riferito da un Medico Veterinario libero professionista che ha chiesto il consulto, è opportuno allegare una lettera di accompagnamento.

4. Decesso

In caso di decesso, la necropsia del paziente previo consenso del proprietario, viene eseguita presso le strutture del Dipartimento.

5. Informatizzazione

a. Le cartelle cliniche dei pazienti saranno trascritte in formato elettronico.

b. Alle cartelle cliniche, prive dei dati sensibili secondo la normativa vigente, possono accedere gli studenti ed il personale docente in servizio presso la Facoltà. L'accesso a tali dati da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Comitato di Gestione.

Articolo 9: Regole di comportamento generali

Ospedale Didattico Veterinario Universitario (ODVU) *Regolamento ODVU*

Il comportamento all'interno della struttura del personale chi vi opera e delle figure che vi possono accedere verrà disciplinato da apposito regolamento interno redatto dal Comitato di Gestione.

Articolo 10: Norme di comportamento per gli studenti e i tirocinanti.

1. Gli studenti e i tirocinanti che frequentano l'ODVU dovranno attenersi ai Regolamenti del Dipartimento e dell'Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche e per l'accesso e la frequenza degli spazi dell'Università degli Studi di Sassari.
2. Agli studenti e tirocinanti è fornita una copia del regolamento dell'ODVU.
3. Gli studenti devono indossare abbigliamento sanitario idoneo nonché essere in possesso degli strumenti diagnostici di base strettamente personali necessari allo svolgimento dell'attività clinica (es. stetoscopio).
4. Gli studenti devono collaborare allo svolgimento dell'attività diagnostica e terapeutica.
5. Gli studenti non possono assumere senza autorizzazione iniziative diagnostiche o terapeutiche d'alcun tipo.
6. Gli studenti non sono autorizzati a fornire ai proprietari-conduttori degli animali informazioni cliniche sui casi considerati.
7. Gli studenti non sono autorizzati a divulgare informazioni sui casi clinici dell'ODVU, nè effettuare e diffondere fotografie o video acquisiti presso le strutture ODVU riguardanti i pazienti ricoverati e le attività svolte presso la struttura, senza autorizzazione specifica del Direttore Sanitario.

Articolo 11: Norme di comportamento dei laureati frequentatori.

1. Chi intende frequentare l'ODVU deve produrre domanda indirizzata al Direttore Sanitario che la sottopone al preventivo parere del Responsabile dell'Unità Operativa prescelta e del Comitato di Gestione dell'ODVU per l'autorizzazione.
2. L'accettazione della domanda è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa personale a carico del frequentatore;
3. L'attività del laureato frequentatore all'interno dell'ODVU è subordinata alla individuazione di un referente (tutor) che ne coordina le mansioni;
4. I laureati frequentatori non godono di autonomia per quanto riguarda le scelte diagnostiche e terapeutiche, ad eccezione dei casi in cui sia stata espressa autorizzazione del referente.
5. La mancata osservanza delle norme di cui al presente Regolamento comporta l'allontanamento del laureato frequentatore dalle strutture ospedaliere e l'inibizione a successive ammissioni di frequenza.
6. I laureati frequentatori non sono autorizzati a fornire ai conduttori degli animali informazioni cliniche sui casi considerati.

7. I laureati frequentatori non sono autorizzati a divulgare informazioni sui casi clinici dell'ODVU, nè effettuare e diffondere fotografie o video acquisiti presso le strutture ODVU riguardanti i pazienti ricoverati e le attività svolte presso la struttura, senza autorizzazione specifica del Direttore Sanitario.

Articolo 12: Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione. Ogni modifica proposta dal Comitato di Gestione va approvata dal Consiglio di Dipartimento e dagli Organi accademici.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme statutarie e Regolamentari riguardanti i Dipartimenti universitari.